

prouve l'inaction du procureur qui, au regard de son obligation de bonne foi envers les administrés (art. 5. al. 3 Cst.), était tenu de donner suite au courrier de la recourante du 2 décembre 2010 et à ceux qui le suivirent, et ce sans attendre l'entrée en force de sa décision de clôture. La raison du rejet, le 23 février 2011, des requêtes présentées, notamment le défaut de procuration complète (qui est en effet difficilement explicable vu qu'elle a été promise depuis le 5 janvier 2011), aurait pu être indiquée sans attendre le 23 février 2011. On peut admettre que ce silence a retardé jusqu'au 4 février 2011 l'accès de la recourante, via la banque B., aux pièces de la procédure.

Néanmoins, le silence du procureur, entre le 2 décembre 2010 et le 4 février 2011, n'est en rien déterminant. D'une part, en l'absence d'une réponse du procureur, la recourante aurait pu saisir la Cour de céans pour enjoindre ce dernier de se prononcer sur sa requête d'accès au dossier (art. 46a et 50 al. 2 PA). Bien que sur le fond la requête n'aurait pas pu avoir un autre résultat que celui du présent arrêt, une voie judiciaire lui était ouverte à ce moment donné et aurait permis un examen anticipé de la question, conforme à l'exigence de célérité de la procédure (art. 17a EIMP). D'autre part, la recourante n'en a subi aucune conséquence puisque, eût-elle pris connaissance de la décision de clôture le 3 décembre 2010 déjà qu'elle aurait été forclosée pour l'attaquer (cf. supra consid. 2.2). De plus, à compter du 4 février 2011, elle pouvait exercer sa faculté d'accéder aux pièces détenues par la banque B.

3.4. Au vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.

TPF 2011 80

19. Estratto della decisione della I Corte dei reclami penali nella causa A., B., C. Ltd. contro Ministero pubblico della Confederazione del 30 maggio 2011 (BB.2011.25, BB.2011.26, BB.2011.27)

Ordine di edizione e sequestro; apposizione di sigilli.

Art. 263, 248 cpv. 1 CPP

Qualora il detentore di carte oggetto di un ordine di sequestro si opponga invocando la facoltà di non rispondere o di non deporre oppure altri motivi, queste saranno poste sotto sigillo; spetterà quindi all'autorità penale presentare, entro 20 giorni, una domanda di dissigillamento. L'apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive

suscettibili di reclamo. La perquisizione non può intervenire che quando è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli. Il sequestro diventa effettivo, dopo la levata dei sigilli, solo quando l'autorità inquirente ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso di conservare quelli che giudica pertinenti per l'inchiesta. Il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario dispongono allora di facoltà di reclamo contro questa misura (consid. 2).

Editions- und Beschlagnahmeverfügung; Siegelung.

Art. 263, 248 Abs. 1 StPO

Opponiert der Inhaber von Papieren gegen deren Beschlagnahme unter Anrufung eines Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder anderer Gründe, so werden die Papiere versiegelt; die Strafbehörde kann danach innert 20 Tagen ein Entsigelungsgesuch stellen. Die Versiegelung und die Verwahrung an einem sicheren Ort sind keine beschwerdefähigen Zwangsmassnahmen. Die Durchsuchung kann erst dann vorgenommen werden, wenn es möglich ist, vom Inhalt der Papiere Kenntnis zu nehmen, d.h. nach erfolgter Entsigelung. Die Beschlagnahme wird wirksam, wenn nach der Entsigelung die Strafverfolgungsbehörde eine Sortierung der Papiere vornimmt und entscheidet, welche Papiere für die Untersuchung von Bedeutung sind und sie zu den Akten nimmt. Dem Inhaber der beschlagnahmten Papiere oder dem betroffenen Dritten steht gegen diese Massnahme die Beschwerde offen (E. 2).

Ordonnance d'édition et de séquestre; mise sous scellés.

Art. 263, 248 al. 1 CPP

Si le détenteur de documents qui font l'objet d'un séquestre s'y oppose en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, ils seront mis sous scellés; il appartiendra alors à l'autorité pénale de présenter, dans les 20 jours, une demande de levée de scellés. L'apposition des scellés et le dépôt en lieu sûr ne constituent pas des mesures de contrainte susceptibles de recours. La perquisition ne peut intervenir que lorsqu'il est possible de prendre connaissance des documents, à savoir ensuite de la levée des scellés. Le séquestre devient effectif, ensuite de la levée des scellés, uniquement lorsque l'autorité d'enquête a procédé au tri des documents et a décidé de conserver ceux qu'elle juge pertinents pour l'enquête. Le propriétaire des documents séquestrés ou le tiers saisi disposent alors de la faculté de recourir contre cette mesure par devant la 1^e Cour des plaintes (consid. 2).

Riassunto dei fatti:

A seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) del 6 agosto 2009, il Ministero pubblico della confederazione (MPC) ha avviato un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP nei confronti di F.

Il 23 febbraio 2011 il MPC ha decretato l'acquisizione agli atti del procedimento federale della documentazione bancaria relativa a persone e società intestatarie di relazioni bancarie che risulterebbero coinvolte, a vario titolo, nelle indagini in corso in Italia, conti che sarebbero serviti a far transitare ingenti valori patrimoniali provenienti direttamente ed indirettamente dalla banca E. Tra queste relazioni figurano il conto n. 1 intestato alla C. Ltd., il conto n. 2 intestato ad A. ed il conto n. 3 intestato a B., tutti aperti presso la banca G. SA di Lugano.

Il medesimo giorno, il MPC ha emanato e notificato alla banca G. SA un "Decreto di edizione e sequestro della documentazione" volto ad acquisire i giustificativi completi relativi ad alcune operazioni effettuate sulle suddette relazioni bancarie.

Con reclamo dell'8 marzo 2011 A., B. e la C. Ltd. sono insorti contro il menzionato decreto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) postulando in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo e, in via principale, l'annullamento dell'ordine o, sussidiariamente, la messa sotto sigillo della documentazione richiesta. Il 9 marzo 2011 la I Corte dei reclami penali del TPF ha concesso l'effetto sospensivo a titolo precautelare al reclamo, nella misura della messa sotto sigilli della documentazione delle relazioni n. 3, n. 1 e n. 2.

Con decreto del 25 marzo 2011 il Presidente della I Corte dei reclami penali ha revocato l'apposizione dei sigilli decisa il 9 marzo 2011, non potendo i reclamanti essere considerati "detentori" dei documenti ai sensi dell'art. 248 cpv. 1 CPP e dunque non essendo legittimati a chiedere il suggellamento nella fase di edizione della documentazione.

Il 30 maggio 2011 la I Corte dei reclami penali del TPF ha dichiarato irricevibile il reclamo.

Estratto dei considerandi:

2. Giusta l'art. 248 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS.312.0), qualora il detentore di carte oggetto di un ordine di sequestro si opponga invocando la facoltà di non rispondere o di non deporre oppure altri motivi, queste saranno poste sotto sigillo; spetterà quindi all'autorità penale di presentare, entro 20 giorni, una domanda di dissigillamento (art. 248 cpv. 2 CPP). L'apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo. La perquisizione non può intervenire che quando è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli. Il sequestro diventa effettivo, dopo la levata dei sigilli, solo quando l'autorità inquirente ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso di conservare quelli che giudica pertinenti per l'inchiesta (v. TPF 2006 307). Il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario dispongono allora di facoltà di reclamo contro questa misura dinanzi alla I Corte dei reclami penali (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP).

2.1 Nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata sia stata denominata "Decreto di edizione e sequestro della documentazione Art. 263 ss. CPP" e malgrado il MPC abbia indicato, nelle sue osservazioni, di avere proceduto al sequestro della documentazione quale mezzo di prova contestualmente all'edizione della medesima, va considerato che l'ordine del 23 febbraio 2011 riguardava unicamente l'edizione della documentazione, mentre il vero e proprio sequestro è intervenuto unicamente in una fase successiva, una volta che il MPC ha preso visione dei documenti editi dalla banca G. SA (ricevuti dal MPC l'8 marzo 2011 ed analizzati sino all'11 marzo 2011), ossia al più presto dall'8 marzo 2011.

2.2 Il reclamo dell'8 marzo 2011, diretto contro l'ordine del 23 febbraio 2011, è dunque stato presentato nella fase dell'edizione e perquisizione delle carte, prima che i documenti bancari fossero stati analizzati dal MPC e che quest'ultimo potesse decidere quali conservare in quanto pertinenti per l'inchiesta. In questo senso, la decisione di sequestro è successiva all'ordine di edizione.

2.3 Come detto, nella fase dell'edizione delle carte, unicamente il detentore può opporsi chiedendo l'apposizione dei sigilli a norma dell'art. 248 cpv. 1 CPP. Per detentore va intesa la persona che possiede effettivamente le carte, registrazioni e altri oggetti; trattandosi di documentazione bancaria, detento-

re sarà la banca, e non invece il titolare del conto o l'avente diritto economico (v. CHIRAZI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 4 ad art. 248; THORMANN/BRECHBÜHL, Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, Basilea 2010, n. 6 ad art. 248; FF 2006 pag. 1142). Nel caso concreto, i reclamanti, titolari dei conti bancari, non possono essere considerati “detentori” della documentazione, a differenza della banca G. SA, istituto che non ha però fatto valere alcuna opposizione a seguito dell'ordine di edizione, e ciò nonostante l'ordine sia giunto ai reclamanti il 28 febbraio 2011 e la documentazione sia stata spedita al MPC dalla banca detentrica solo il 7 marzo successivo. Essi non potevano dunque opporsi all'ordine di edizione, né richiedendo l'apposizione dei sigilli (in quanto non legittimati), né interporre reclamo contro l'ordine del 23 febbraio 2011, trattandosi di un ordine di edizione non impugnabile, mentre il vero e proprio sequestro – questo sì passibile di reclamo – è intervenuto più tardi, in ogni caso non prima dell'8 marzo 2011.

2.4 Da quanto sopra deriva che il reclamo è irricevibile, essendo stato presentato contro un ordine di edizione non impugnabile (v. TPF 2006 307; sentenze del Tribunale penale federale BA.2005.9 del 16 novembre 2005, consid. 1; BB.2005.100 del 16 novembre 2005, consid. 2; BK_B 071/04 del 12 ottobre 2004, consid. 2.3 ; v. anche DTF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1).

TPF 2011 84

20. Estratto della decisione della I Corte dei reclami penali nella causa Banca A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione del 7 giugno 2011 (BB.2011.20, BB.2011.21, BB.2011.22)

Modalità di verbalizzazione delle deposizioni registrate su supporti tecnici o condotti in lingua straniera.

Art. 76 e segg. CPP

La verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti di causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lingua del procedimento (consid. 2.2).